

Istituto nazionale di statistica

Deliberazione 16 dicembre 2021

(Gazz. Uff. 29 gennaio 2022, n.23)

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Direttiva n. 12/Comstat

CODICE ITALIANO PER LA QUALITÀ DELLE STATISTICHE UFFICIALI

Principi e Criteri

- Visto il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle statistiche europee e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
- Visto il Codice delle statistiche europee, adottato dal Comitato del Sistema statistico europeo il 16 novembre 2017, che rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo (SSE);
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 con il quale è stato adottato il regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica e, in particolare, l'art. 3 concernente i compiti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- Visto, altresì, l'art. 21 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal Comitato di cui sopra;
- Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";
- Vista la direttiva n. 10 con la quale il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 17 marzo 2010 ha adottato il vigente Codice italiano delle statistiche ufficiali;
- Considerata la necessità di rivedere il suddetto Codice alla luce delle disposizioni contenute nel Codice delle statistiche europee sopra citato;
- Visto lo schema di Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali approvato dal Comstat nella seduta del 20 luglio 2021 e le modifiche approvate nella seduta odierna, relative al Principio n. 5 recante "Riservatezza statistica e protezione dei dati personali" e ai relativi Criteri;

- Visto il parere favorevole al Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali deliberato dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica nella riunione del 12 maggio 2021;
- Visto l'assenso del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, reso in data 11 novembre 2021;
- Considerato che, al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee e nazionali, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche ufficiali;
- Considerata l'importanza attribuita sia in ambito europeo che in ambito nazionale agli aspetti qualitativi della condivisione e riuso delle statistiche e che la Direttiva 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 prevede regole sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- Ritenuto necessario adottare un Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali che definisca gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei Principi del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nelle sue diverse realtà specifiche;
- Ritenuto di procedere all'adozione del Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo;
- Considerato che il Codice italiano, che si ispira a quello delle statistiche europee, è uno strumento di autoregolamentazione per supportare il miglioramento della qualità delle statistiche, per il quale è prevista un'applicazione graduale

DELIBERA

Art. 1

È adottata la direttiva n. 12 recante "Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali" che, allegato alla medesima, ne forma parte integrante.

Art. 2

Il Codice di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in tale data cessa l'efficacia del Codice italiano delle statistiche ufficiali adottato con la direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010.

Principi e Criteri

CONTESTO ISTITUZIONALE

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità della statistica ufficiale. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il coordinamento e la cooperazione, il mandato per la rilevazione dei dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno a favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

PRINCIPIO 1 - INDIPENDENZA PROFESSIONALE

La responsabilità delle Amministrazioni per la funzione statistica e l'indipendenza professionale degli Uffici di Statistica (US) assicurano la credibilità della statistica ufficiale.

CRITERI

- 1.1 Tutte le Amministrazioni pubbliche, a partire dai propri vertici, debbono essere consapevoli della rilevanza della funzione statistica e assumerne la piena responsabilità.
- 1.2 L'indipendenza professionale degli US da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche è sancita dalla legge e dalla regolamentazione interna.
- 1.3 I responsabili degli US sono scelti sulla base di criteri di elevata professionalità e riconosciuta competenza al fine di garantire la necessaria autorevolezza.
- 1.4 I programmi dei lavori statistici e il loro stato di attuazione/avanzamento sono resi pubblici.
- 1.5 Le diffusioni di dati statistici sono calendarizzate e distinte dalle comunicazioni politiche.

PRINCIPIO 1bis - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Gli Uffici di Statistica collaborano attivamente all'interno del sistema statistico nazionale al fine di garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.

CRITERI

- 1bis.1 Gli US coordinano l'attività statistica della propria amministrazione.
- 1bis.2 Essi mantengono e sviluppano costantemente la collaborazione con l'Istat e con altri soggetti del Sistema statistico nazionale ai fini del coordinamento della produzione statistica, la condivisione delle buone pratiche, lo scambio dei risultati, il riutilizzo dei dati.

PRINCIPIO 2 - MANDATO PER LA RILEVAZIONE DI DATI E L'ACCESSO AI DATI

Gli Uffici di Statistica hanno un chiaro mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali.

CRITERI

- 2.1 Il mandato per la rilevazione di dati provenienti da più fonti e per l'accesso a tali informazioni ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche ufficiali è sancito dalla legge.

- 2.2 Le unità economiche, le famiglie e i cittadini in generale possono essere obbligati a fornire i dati ai fini della produzione delle statistiche ufficiali.
- 2.3 Gli US sono autorizzati ad accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati amministrativi in possesso di enti pubblici e privati e a utilizzarli per statistiche utili ai fini istituzionali dell'ente di appartenenza.
- 2.4 Gli US partecipano sin dalla fase iniziale alla progettazione e all'evoluzione delle diverse fonti amministrative al fine di renderle più adeguate all'uso statistico.
- 2.5 È facilitato l'accesso ad altri dati, ad esempio detenuti a titolo privato, garantendo al contempo la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati.

PRINCIPIO 3 - ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Le risorse a disposizione dell'Ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale.

CRITERI

- 3.1 Le risorse umane, finanziarie e tecniche sono adeguate, in termini sia quantitativi sia qualitativi, a soddisfare le esigenze di produzione e diffusione della statistica.
- 3.2 Il campo di applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche sono commisurati alle esigenze.
- 3.3 Sono in atto procedure idonee a valutare eventuali richieste di nuove statistiche in rapporto ai costi e procedure che consentono di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

PRINCIPIO 4 - IMPEGNO A FAVORE DELLA QUALITÀ

La qualità delle statistiche prodotte è un imperativo per i produttori di statistica ufficiale, che possono individuare sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti statistici.

CRITERI

- 4.1 La responsabilità della qualità è attribuita all'ufficio di statistica dell'Amministrazione centrale dello stato che ne assicura la gestione e il monitoraggio.
- 4.2 Sono in atto procedure per pianificare, monitorare e migliorare la qualità dei processi statistici, compresa l'integrazione di dati provenienti da più fonti.
- 4.3 La qualità dei prodotti è monitorata e valutata tenendo conto delle complesse relazioni tra alcune dimensioni della qualità, quali per esempio tempestività e accuratezza.
- 4.4 È prevista una periodica e approfondita valutazione dei principali processi e prodotti statistici con il ricorso, se del caso, anche a esperti esterni.
- 4.5 Iniziative formative e informative sulla qualità sono regolarmente programmate e attuate.

PRINCIPIO 5 - RISERVATEZZA STATISTICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

CRITERI

- 5.1 La riservatezza statistica e la protezione dei dati personali sono garantite dalle norme nazionali e internazionali.
- 5.2 All'atto dell'assunzione o assegnazione all'US, il personale sottoscrive un documento in cui si impegna a rispettare la protezione dei dati personali e il segreto statistico.
- 5.3 Sono previste sanzioni in caso di violazione del segreto statistico e del Regolamento europeo in materia di privacy.
- 5.4 Al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla protezione dei dati personali e alla tutela del segreto statistico durante l'intero processo statistico. Iniziative formative e informative sulla riservatezza sono regolarmente programmate e attuate.
- 5.5 Sono in atto misure normative, amministrative, tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati statistici e della loro trasmissione, in conformità con le migliori pratiche, con gli standard internazionali e con la normativa europea e nazionale.
- 5.6 Si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.

PRINCIPIO 6 - IMPARZIALITÀ E OBIETTIVITÀ

L'Ufficio di Statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica, nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

CRITERI

- 6.1 Le statistiche ufficiali sono prodotte su basi scientifiche e su tecniche oggettive. La scelta delle fonti di dati e dei metodi, nonché le decisioni in merito alla diffusione si basano su considerazioni di natura statistica.
- 6.2 Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e comunicati; revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie sono rese note in anticipo; le informazioni sulle fonti di dati nonché sui metodi e sulle procedure applicati sono disponibili a tutti.
- 6.3 Tutti gli utilizzatori hanno contemporaneamente pari accesso alle diffusioni statistiche. L'accesso privilegiato da parte di utilizzatori esterni prima della diffusione è limitato, debitamente giustificato, controllato e reso noto.
- 6.4 Le analisi e i commenti resi nei prodotti editoriali e nell'ambito di conferenze stampa ed eventi sono obiettivi e imparziali.

PROCESSI STATISTICI

Gli uffici di statistica seguono le linee guida, le buone pratiche e gli standard nazionali e internazionali per pianificare, produrre e diffondere le statistiche ufficiali. Un'efficiente gestione rafforza la credibilità delle statistiche. Gli aspetti rilevanti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e l'efficienza rispetto ai costi.

PRINCIPIO 7 - SOLIDA METODOLOGIA

Le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguati.

CRITERI

- 7.1 Le metodologie applicate nella produzione statistica si ispirano a linee guida, standard e buone pratiche europee e internazionali e perseguono costantemente l'innovazione. Gli US mantengono e sviluppano la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l'efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere l'uso di strumenti migliori.
- 7.2 Gli US applicano in maniera coerente concetti, definizioni, classificazioni standard adottate dall'Istituto nazionale di statistica.
- 7.3 Gli US si avvalgono di laureati nelle discipline pertinenti o personale comunque qualificato e attuano una politica di formazione professionale continua.

PRINCIPIO 8 - PROCEDURE STATISTICHE APPROPRIATE

Alla base delle statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida.

CRITERI

- 8.1 Gli US collaborano con i detentori di dati amministrativi o di altro tipo per garantire la qualità dei dati. Con essi stipulano accordi per un comune impegno a utilizzarli per fini statistici.
- 8.2 Le indagini statistiche sono condotte sulla base di procedure trasparenti e testate attraverso indagini pilota.
- 8.3 I processi statistici sono, anche nella componente organizzativa, regolarmente documentati e monitorati e, qualora necessario, riveduti. Nel caso di produzione di dati soggetti a politica di revisione, si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.

PRINCIPIO 9 - ONERE NON ECCESSIVO SUI RISPONDENTI

Il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti.

CRITERI

- 9.1 L'US verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e valuta la possibilità di una sua riduzione nel tempo.
- 9.2 La gamma e il dettaglio della richiesta di dati ai rispondenti si limita a ciò che è assolutamente necessario.

- 9.3 L'onere di risposta è distribuito il più ampiamente possibile all'interno di ciascuna popolazione oggetto dell'indagine.
- 9.4 Affinché il disturbo statistico non sia eccessivo per i rispondenti, si fa ricorso a fonti di dati secondarie (in particolare, fonti amministrative e nuove fonti). In tutti i casi in cui è possibile, si evitano duplicazioni delle richieste.
- 9.5 Si incoraggia la condivisione, l'integrazione e il riutilizzo dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.

PRINCIPIO 10 - EFFICIENZA RISPETTO AI COSTI

Le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente.

CRITERI

- 10.1 I processi statistici sono progettati in modo da garantire soluzioni efficienti a parità di risultati.
- 10.2 L'utilizzo delle risorse da parte degli US è monitorato da misure interne o da misure esterne all'amministrazione. Gli US promuovono, condividono e attuano soluzioni standardizzate che migliorano l'efficacia e l'efficienza.
- 10.3 Le potenzialità in termini di produttività offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono regolarmente sfruttate per migliorare i processi statistici.
- 10.4 Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche delle fonti di dati amministrativi e delle altre fonti di dati e per limitare il ricorso a indagini dirette.

PRODOTTI STATISTICI

Le statistiche disponibili devono soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Le statistiche rispettano le norme sulla qualità e rispondono alle esigenze delle Istituzioni, delle Amministrazioni pubbliche, degli Istituti di ricerca, delle imprese e del pubblico in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono la loro pertinenza, accuratezza e attendibilità; tempestività, coerenza, comparabilità e la loro pronta accessibilità da parte degli utenti.

PRINCIPIO 11 - PERTINENZA

Le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti.

CRITERI

- 11.1 Sono in atto procedure finalizzate alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e del valore delle statistiche esistenti rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi e alla previsione delle nuove esigenze informative e priorità espresse dagli utenti e dalle norme.
- 11.2 La soddisfazione degli utilizzatori è valutata a intervalli regolari ed è soggetta a controlli sistematici.

PRINCIPIO 12 - ACCURATEZZA E ATTENDIBILITÀ

Le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile.

CRITERI

- 12.1 I dati raccolti alla fonte, i dati integrati, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.
- 12.2 Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei e internazionali.
- 12.3 Le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di migliorare i dati raccolti alla fonte, i processi statistici e i prodotti.

PRINCIPIO 13 - TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.

CRITERI

- 13.1 La tempestività ottempera agli standard di diffusione nazionali e internazionali.
- 13.2 La periodicità delle statistiche tiene conto il più possibile delle richieste degli utilizzatori. Qualsiasi cambiamento del calendario di diffusione previsto è motivato e reso noto in anticipo ed è fissata una nuova data per la diffusione.
- 13.3 Risultati provvisori possono essere diffusi qualora ritenuto utile, a condizione che siano sufficientemente accurati e affidabili a livello aggregato.

PRINCIPIO 14 - COERENZA E CONFRONTABILITÀ E INTEGRAZIONE

Le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale: dovrebbe essere possibile combinare dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.

CRITERI

- 14.1 Le statistiche sono elaborate sulla base di standard comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti di dati.
- 14.2 Le statistiche ufficiali sono coerenti al loro interno, ossia non presentano incongruenze quando prodotte nell'ambito di uno stesso processo produttivo statistico.
- 14.3 Le statistiche ricavate da fonti di dati diverse o caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e armonizzate.
- 14.4 La comparabilità nel tempo e nello spazio delle statistiche prodotte è il più possibile assicurata. Nel caso di interruzioni nelle serie temporali dei dati, queste sono opportunamente segnalate agli utenti.

PRINCIPIO 15 - ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.

CRITERI

- 15.1 Le statistiche ufficiali e i relativi metadati sono presentati e documentati in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti appropriati.
- 15.2 Le statistiche ufficiali sono ben evidenziate in sezioni dedicate nei siti web delle amministrazioni.
- 15.3 I servizi di diffusione utilizzano metodi, piattaforme e tecnologie dell'informazione e della comunicazione moderni, nonché gli standard in materia di open data.
- 15.4 L'accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da protocolli specifici oltre che dalle norme vigenti.